

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo per il periodo 1998-2001, sottoscritto in data 24 maggio 2000;

VISTO l'articolo 33 del predetto CCNL che disciplina il mutamento di mansioni per inidoneità psicofisica del personale dipendente;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno adottato in data 5 febbraio 2002, concernente l'elenco delle imperfezioni ed infermità e la relativa tabella A allegata;

RAVVISATA l'opportunità, in relazione alla fondamentale funzione attribuita al settore tecnico-operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di poter consentire, a domanda, al personale di permanere nello stesso settore tecnico-operativo, continuando ad operare in condizioni di sicurezza;

VISTI gli studi e le sperimentazioni effettuati dai competenti uffici che dimostrano la possibilità di continuare a svolgere mansioni tecnico-operative, pur in presenza di limitazioni al visus, attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi di protezione individuale;

VISTI gli studi che hanno individuato le caratteristiche strutturali degli occhiali di protezione con lenti correttive del visus, da utilizzare nell'attività operativa, che consentono di non compromettere la sicurezza lavorativa degli operatori;

RILEVATO che l'utilizzo dei predetti dispositivi individuali di protezione consente la permanenza in servizio di personale appartenente al settore tecnico-operativo, settore che costituisce la struttura portante dell'attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

RAVVISATA l'economicità di tale scelta in relazione alle attuali previsioni interna di visus che costituiscono causa di non idoneità in via permanente allo svolgimento delle mansioni del settore tecnico-operativo, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 33 del CCNL sopra indicato, ed impiego del personale solo nei settori non operativi;

RITENUTO di dover, in relazione alle attuali disposizioni ordinamentali ed, in particolare, ai principi di efficienza ed efficacia, consentire al personale in servizio nel settore tecnico-operativo che si trovi nelle limitazioni di visus sopra indicate, di poter permanere, a domanda, nel predetto settore tecnico-operativo o azionare le previsioni di cui al predetto art. 33 del CCNL;

RAVVISATA la necessità di apportare modificazioni alla tabella A di cui al predetto decreto ministeriale del 5 febbraio 2002;

EFFETTUATA l'informazione alle OO.SS. di categoria ai sensi dell'articolo 23 comma 1, lettera A): s) del CCNL;

VISTA la legge 27 dicembre 1941, numero 1570, recante "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi";

VISTA la legge 13 maggio 1961, numero 469, recante "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";

VISTA la legge 5 dicembre 1988, numero 521, recante misure di potenziamento delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed in particolare l'articolo 12;

VISTI gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Sulla proposta del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile:

## **D E C R E T A**

### Art. 1

I parametri indicati alla voce FUNZIONE VISIVA di cui alla tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'Interno adottato in data 5 febbraio 2002, sono sostituiti dai parametri di cui all'allegato 1 del presente provvedimento,

### Art. 2

Al personale di ruolo, nonché al personale volontario, appartenente al settore tecnico-operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che rientri nelle condizioni di limitazione di visus di cui alla tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'Interno adottato in data 5 febbraio 2002, come modificata dall'art. 1 del presente decreto, è consentito, fatte salve le previsioni di cui all'art. 33 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Aziende e Amministrazioni Autonome dello Stato ad ordinamento autonomo per il periodo 1998-2001, sottoscritto in data 24 maggio 2000, permanere, a domanda, nel settore tecnico-operativo, con l'obbligo di utilizzo, in servizio operativo, di occhiali di protezione con lenti correttive e specifiche caratteristiche, forniti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come dispositivo di protezione individuale.

### Art. 3

Per le verifiche di ordine sanitario necessarie per l'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nomina, con proprio decreto, un'apposita Commissione medico-sanitaria, fatte salve le altre disposizioni vigenti in materia.

ROMA, 3 novembre 2003

(Pisanu)

ALLEGATO 1

Parametri di acutezza visiva da lontano causa di non idoneità al servizio incondizionato nel settore operativo VV.F. per il personale di ruolo, nonché per il personale volontario:

Visus naturale inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi o inferiore a 5/10 in un occhio.

Nel caso di visus naturale inferiore a 12/10 complessivi o a 5/10 in un occhio, è ammessa la correzione con lenti, purché:

- il visus corretto raggiungibile non sia inferiore a 18/10 complessivi con almeno 8/10 nell'occhio che vede meno:
- la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.